

REGOLAMENTO (CE) N. 1050/2002 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2002

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio sulle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (in seguito denominato «regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2479/2001 ⁽²⁾ (in seguito denominato «regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di compact disc registrabili (in seguito denominati «CD-R») classificabili al codice NC ex 8523 90 00 (codice TARIC 8523 90 00*10) e originari di Taiwan.
- (2) Si rammenta che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2000 (in seguito denominato «periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1° gennaio 1997 e la fine del periodo dell'inchiesta (in seguito denominato «periodo in esame»).

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (3) Dopo la comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire le misure antidumping provvisorie, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. A norma dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento di base, le parti che lo hanno chiesto hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(4) La Commissione ha continuato a chiedere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(5) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

(6) È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione.

(7) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni definitive sono state modificate di conseguenza.

(8) Dopo l'adozione delle misure provvisorie, due società di Taiwan, Nan Ya Plastics Corporation, Taipei e Rimma International Inc., Taipei, Taiwan, hanno chiesto lo status di nuovo produttore esportatore e lo stesso trattamento accordato alle società che hanno collaborato all'inchiesta. Tuttavia, dato che durante l'inchiesta si è fatto ricorso al campionamento, nell'ambito del presente procedimento non è stato possibile avviare un riesame nei confronti di nuovi esportatori a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dall'esame delle richieste e delle prove supplementari fornite è emerso che soltanto una società, la Nan Ya Plastics Corporation, soddisfaceva tutte le condizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, che avrebbero dovuto essere di norma soddisfatte, vale a dire:

- non aveva esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il PI,
- non era collegata a nessuno degli esportatori o produttori di Taiwan soggetti alle misure antidumping provvisorie, e
- aveva esportato il prodotto in questione nella Comunità dopo il PI su cui si basano le misure, o aveva assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 334 del 18.12.2001, pag. 8.